

Nota prot. n. P268/4122/1 sott. 3 del 14 marzo 2001

Combinato disposto dell'art. 6.3, dell'art. 6.5 e dell'art. 8.2.2.2 del D.M. 9 aprile 1994 per le attività alberghiere di nuova costruzione.

Con riferimento alla nota riportata a margine, inerente il quesito indicato in oggetto, questo Ufficio è del parere che, alla luce del combinato disposto dei punti 6.3 e 8.2.2.2 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994, le condotte dell'impianto di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza degli attraversamenti di strutture che delimitano i compartimenti delle strutture ricettive turistico alberghiere.

Quanto sopra in considerazione del fatto che le singole camere per gli ospiti non costituiscono compartimento antincendio e le caratteristiche di resistenza al fuoco previste al punto 6.5 per le porte e per i tramezzi di separazione tra camere e corridoi hanno lo scopo di proteggere le vie di uscita dagli effetti dell'irraggiamento termico e della rapida diffusione dei prodotti della combustione in caso di incendio nelle camere.¹

¹ (*) Non è necessario installare serrande tagliafuoco in corrispondenza degli attraversamenti delle camere per gli ospiti.